

Raccomandata A/R

del \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a .....  
il ..... e residente in ..... Via ..... n° .....,  
(C. F. ....) con la presente trasmette copia fotostatica del versamento di € ..... ,  
comprensivo dell'IVA del 10% e dell'addizionale provinciale del 5%, per il servizio di gestione integrata  
dei rifiuti per l'anno 2005 e a **saldo** dell'intero importo dovuto, relativo all'immobile sito nel Comune di  
\_\_\_\_\_, in Via ..... n° ..... Piano \_\_\_\_\_,  
destinato a \_\_\_\_\_ della superficie di mq. \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_

A tal fine si rappresenta che il calcolo dell'importo annuale del servizio è stato effettuato tenendo conto  
della tariffa al mq. approvata dalla G.M. di \_\_\_\_\_ con Delibera n° \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_, che di seguito si riporta:

Cat.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA al mq. <b>Euro</b>	IVA al mq. <b>Euro</b>	Add. Prov. al mq. <b>Euro</b>	TOTALE al mq. <b>Euro</b>
1	Locali adibiti ad uso abitazione				
2					
3					
4					
5					

Infatti non risulta a tutt'oggi agli atti del Comune di \_\_\_\_\_ che la Giunta Municipale  
abbia approvato, entro la data ultima prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 ( 31 maggio  
2005), alcuna modifica delle tariffe T.a.r.s.u (oggi T.I.A) in vigore dall'anno 2004, disattendendo quindi  
quanto previsto dall'**art. 53 comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della  
legge 448/2001**, che così recita testualmente : *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e  
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio  
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

La mancata deliberazione della Giunta Municipale ha legittimato la permanenza a tutt'oggi delle tariffe in vigore nell'anno 2004, a ciò si aggiunga che la mancata pronuncia da parte della G.M. non può essere sostituita da alcuna determina di organo diverso dalla stessa, in quanto di competenza esclusiva della medesima..-

Pertanto risultano palesemente illegittime tutte le eventuali richieste della società ATO ME1 s.p.a. per il pagamento della T.I.A. per l'anno 2005, in quanto le presunte tariffe provvisorie della T.I.A. utilizzate dall'ATO Me1 non sono state mai approvate, né tanto meno approvate nei termini di legge dall'unico organo comunale competente in materia di tariffe e cioè dalla Giunta Municipale.-

In virtù del principio di trasparenza e di buon funzionamento che ispira l'azione amministrativa si deduce che la normativa in questione investe in prima analisi la posizione stessa del singolo utente-contribuente, il quale deve essere messo in condizione di sapere esattamente ed in anticipo l'esatto ammontare e gli esatti criteri di una tariffa che egli dovrà pagare.

A tale scopo si richiama la sentenza n° 6400/2006 del Consiglio di Stato che ha confermato l'illegittimità di una delibera comunale di modifica delle tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani adottata dopo la scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione del Comune e della quale si riporta uno stralcio delle motivazioni: *“ omissis ... qualunque sia il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'applicazione della relativa tariffa incide sul patrimonio dell'utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà ... omissis ... nonché l'entità della misura della partecipazione del Comune ai costi che si prevede debbano essere sostenuti dalla società per l'esercizio del servizio e la previsione degli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa, con le relative conseguenze sull'equilibrio del bilancio comunale”*.

Pertanto, a fronte della mancanza di una espressa delibera da parte della Giunta Municipale per la determinazione delle tariffe per l'anno 2005, nessuna variazione sulle tariffe già esistenti può essere operata, né tanto meno può essere variata tardivamente e quindi trova piena applicazione quanto disposto dall'art. 69 comma 1° del D. L.vo n° 507/1993 così recita: *“ Entro il 31 Ottobre i comuni deliberano , in base alla classificazione e ad i criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle categorie o sottocategorie, da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso”*.-

Per quanto sopra esposto se ne deduce che nulla è dovuto al di fuori di quanto legittimamente previsto dalle tariffe in vigore fino all'anno 2004, alle quali pertanto integralmente ci si riporta .-

Si allega alla presente fotocopia del relativo bollettino di versamento di €. ....

Luogo data e firma